

**DELIBERAZIONE 4 MARZO 2016**  
**80/2016/E/GAS**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE S.R.L. NEI**  
**CONFRONTI DELLA SOCIETÀ BASENGAS S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 marzo 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità, 6 giugno 2006, n. 108/06 e s.m.i. e, segnatamente, l'Allegato 2, recante il "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: Codice di rete tipo);
- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2015, 35/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO**

1. Con reclamo presentato il 10 novembre 2015 (prot. Autorità n. 33662), la società Estra Energie S.r.l. (di seguito: reclamante) contesta l'operato della società Basengas S.p.a. (di seguito: gestore) con riferimento al rifiuto di accesso per

- sostituzione nella fornitura presso i punti di riconsegna appartenenti all'impianto di distribuzione di gas naturale di Pisticci (MT), a seguito di richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna (di seguito: PdR) identificati dai codici 02273200001300, 02273200001500, 02273200473300 e 02273200473100, nella titolarità del Comando Legione Carabinieri Basilicata;
2. con nota del 19 novembre 2015 (prot. Autorità n. 34777), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo ex deliberazione 188/2012/E/com;
  3. con nota del 24 novembre 2015 (prot. Autorità n. 35319), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
  4. con nota del 4 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 36335), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni, ai fini della risoluzione della controversia de qua;
  5. con nota del 10 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 37051), il gestore ha fornito risposta alla suddetta richiesta di informazioni;
  6. con nota del 13 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 872), l'Autorità ha richiesto al reclamante alcune ulteriori informazioni;
  7. con nota del 25 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 2189), il reclamante ha fornito le informazioni richieste;
  8. con nota del 5 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 3560), l'Autorità ha richiesto al reclamante ulteriori informazioni;
  9. con nota del 10 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 4157), il reclamante ha fornito le informazioni richieste;
  10. la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

## **QUADRO NORMATIVO**

11. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:
  - a) la deliberazione 138/04, recante "*Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete*" e, in particolare, l'articolo 14 che, disciplinando l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione di gas naturale dispone che:
    - i. le richieste di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali presso uno o più punti di riconsegna appartenenti ad un impianto di distribuzione cui l'utente ha già accesso in relazione a precedenti richieste devono contenere gli elementi di cui all'articolo 13, comma 3, alle lettere a1) (codice identificativo del punto di riconsegna) e a4), limitatamente al codice fiscale o partita IVA del cliente finale, oltre all'indicazione della data dalla quale il servizio decorre (comma 4);
    - ii. l'impresa di distribuzione deve segnalare all'utente l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta di

- accesso entro 6 giorni lavorativi dal termine ultimo di presentazione delle richieste di cui all'articolo 28, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati relativi ai punti di riconsegna oggetto della richiesta di accesso entro 10 giorni lavorativi successivi al termine ultimo di presentazione delle richieste di cui al medesimo articolo (comma 6);
- iii. le richieste errate o incomplete che non vengano corrette o completate entro i termini indicati al punto precedente non sono rese esecutive alla data richiesta (comma 7);
- b) il capitolo 5, sezione 2, paragrafo 2, del Codice di rete tipo – cui Basengas S.p.a. ha aderito in data 8 novembre 2006 – il quale, disciplinando le “*Procedura di accesso per sostituzione nella fornitura al Cliente finale*”, stabilisce che:
- i. l'impresa di distribuzione consente l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna nei termini previsti dall'articolo 14 della deliberazione 138/04, in accordo a quanto indicato al paragrafo 8.2.6, comma 1, del medesimo Codice di rete tipo;
  - ii. i requisiti da parte dell'utente per l'accesso al servizio di distribuzione per sostituzione nella fornitura al cliente finale e i dati caratterizzanti i punti di riconsegna ai fini dell'accesso sono quelli indicati all'articolo 14 della deliberazione 138/04.

## **QUADRO FATTUALE**

- 12. Estra Energie S.r.l. è una società che opera nel settore della vendita di gas naturale ed energia elettrica ai clienti finali;
- 13. in data 6 novembre 2014, Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (di seguito: Consip) ed Estra Energie hanno stipulato la “Convenzione per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi alle Pubbliche Amministrazioni per la Regione Basilicata – Lotti nn. 6 e 7”, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- 14. in data 24 giugno 2015, il Comando Legione Carabinieri Basilicata ha effettuato, tramite il portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione, l'ordine di acquisto per la “fornitura di gas naturale e dei servizi connessi - Lotto 6”, in convenzione con la società Estra Energie, allegando (Allegato 1) l'elenco dei PDR (*i.e.* PDR 02273200001300, 02273200001500, 02273200473300 e 02273200473100) nella titolarità del suddetto Comando, ai quali effettuare la fornitura di gas naturale a far data dal 1 settembre 2015;
- 15. in calce al suddetto ordine, il Comando Legione Carabinieri Basilicata, tra le altre cose,
  - a) ha dichiarato:

- i. *“di aderire alla Convenzione, di conoscere compiutamente e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;*
    - ii. *di voler recedere dal contratto di somministrazione di gas naturale in corso con altro Fornitore nel rispetto della normativa vigente”;*
  - b) ha ordinato *“la fornitura di Gas Naturale, [...], per i PdC/PdR elencati nell’All.1”;*
  - c) ha delegato Estra Energie S.r.l. *“a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per recedere da altro Fornitore, attivare e gestire la fornitura di gas naturale per i PdC/PdR di cui all’All.1, per tutta la durata della fornitura”;*
  - d) ha conferito ad Estra Energie S.r.l. *“mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei documenti o informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di approvvigionamento di gas naturale e/o di capacità d’interconnessione che le Autorità competenti metteranno a disposizione”;*
  - e) ha autorizzato Estra Energie S.r.l. *“all’utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai PdC/PdR elencati nell’All.1, per le attività connesse alla fornitura di gas naturale oggetto della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa”;*
16. in data 30 luglio 2015, Estra Energie ha inoltrato regolare richiesta di accesso per i PDR del Comando Legione Carabinieri Basilicata, appartenenti ad un impianto di distribuzione situato in Pisticci (MT), cui il reclamante aveva già avuto accesso in relazione a precedenti richieste;
17. con nota del 23 settembre 2015, relativa all'esito delle richieste di accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna con decorrenza 1 settembre 2015, la società Basengas ha rifiutato la richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura relativa ai suddetti PdR, avanzata dal reclamante;
18. con nota del 16 ottobre 2015, la società reclamante ha contestato al gestore il proprio rifiuto a dare seguito alle richieste di accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna suddetti, nella titolarità del Comando dei Carabinieri Basilicata, facendo presente l'esistenza della Convenzione con Consip e dell'ordine di acquisto per la “fornitura di gas naturale e dei servizi connessi - Lotto 6” effettuato dal Comando Legione Carabinieri Basilicata sulla base di detta Convenzione, cui la società Estra Energie era tenuta ad adempiere a far data dal 1 settembre 2015;
19. con nota del 20 ottobre 2015, Basengas ha risposto al reclamante, ribadendo il proprio rifiuto all’accesso alla rete per sostituzione nella fornitura ai PDR 02273200001300, 02273200001500, 02273200473300 e 02273200473100;

20. alla data di presentazione del reclamo *ex* deliberazione 188/2012/E/com da parte di Estra Energie, l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna suddetti PDR non era ancora stato consentito.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

21. Il reclamante sostiene che il gestore Basengas non ha rispettato gli obblighi posti in capo al distributore in materia di accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna;
22. in particolare, secondo il reclamante, Basengas S.r.l. non avrebbe facoltà di negare l'accesso alla rete per sostituzione nella fornitura nei PDR in questione, visto che i casi in cui le società di distribuzione possono rifiutare l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna sono tipizzati all'art. 14, comma 7, della deliberazione 138/04 e l'eventuale mancato invio del recesso da parte cliente finale al venditore uscente – motivazione utilizzata, nella fattispecie, dal gestore per negare l'accesso – non rientra tra questi;
23. in aggiunta il reclamante rileva che *“ogni questione tra venditore entrante ed uscente, anche eventualmente attinente alla regolare comunicazione del recesso da parte del Cliente al venditore uscente non può essere oggetto di alcun apprezzamento da parte del distributore, poiché diversamente, residuerebbe in capo al medesimo distributore un margine di discrezionalità potenzialmente lesivo degli interessi che la stessa regolazione mira a tutelare”*;
24. il reclamante, inoltre, sostiene che *“la condotta assunta dal distributore Basengas assume, se possibile, tratti di ancor maggiore gravità se si considera che, oltretutto, la Basengas Vendita è società appartenente al medesimo gruppo verticalmente integrato”*;
25. il reclamante, infine, riferisce, allegandola, di una missiva del 6 ottobre 2015, indirizzata al Comando Legione Carabinieri Basilicata, con cui il venditore uscente, Basengas Vendita S.r.l., si rendeva “disponibile” a consentire il recesso subordinatamente al saldo dei consumi e alla comunicazione, da parte del medesimo cliente, dei prezzi che avrebbe praticato l'utente subentrante, Estra Energie; ciò al fine di formulare una proposta equivalente o, eventualmente, migliorativa.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

26. Nella memoria del 24 novembre 2015 (prot. Autorità n. 35319), il gestore riferisce di aver ricevuto, in data 5 agosto 2015, una nota della società Basengas Vendita S.r.l., con la quale la medesima società di vendita richiedeva al gestore *“di essere informata delle richieste di cambio di fornitore prima di procedere al trasferimento dei clienti finali, al fine di poter verificare, per quanto di suo interesse, la correttezza del procedimento seguito ed in particolare per le persone giuridiche e gli enti pubblici, per poter verificare se veniva rispettato l'iter procedimentale dettato dall'art. 1 comma 13 della legge 135/2012”*;

27. pertanto, sulla base di detta richiesta, il gestore afferma di aver informato Basengas Vendita S.r.l. della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna avanzata dal reclamante, e riferisce di avere successivamente ricevuto dalla medesima Basengas Vendita una comunicazione in cui si informava *“che [...] mancava la disdetta del contratto e non erano stati rispettati gli altri adempimenti specie quello dei pagamenti e di comunicazione dei parametri della Consip con il prezzo praticato dal nuovo venditore”*;
28. per l'effetto, il gestore afferma di essersi quindi astenuto *“dall'assecondare il cambio di fornitore per evitare di essere esposto ad azioni risarcitorie nonché per evitare ritardi, dissapori e conflitti con la clientela con conseguenti richieste risarcitorie sia da parte del nuovo venditore sia da parte del venditore precedente, il quale potrebbe agire in giudizio anche in caso di violazione dell'iter procedimentale previsto dalla legge 135/2012”*;
29. il gestore, inoltre, sostiene che la neutralità richiesta al distributore *“ha ragion d'essere quando questo non conosce o non è informato dell'illegalità, ma se conosce non può e non deve assecondare l'illegalità, per evitare conflitti e azioni risarcitorie ingolfando una giustizia già lenta e macchinosa”*;
30. in ogni caso, il gestore conferma la propria disponibilità ad effettuare il cambio fornitore *“ove codesta Autorità stabilisca che il procedimento seguito dalla Estra Energie S.r.l. sia corretto”*.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO**

31. Ai fini della risoluzione della controversia de qua, occorre stabilire se la condotta tenuta dal gestore Basengas S.p.a. sia o meno in contrasto con la regolazione in materia di accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna e, segnatamente, con la disciplina contenuta nella deliberazione 138/04;
32. ebbene, la regolazione dell'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna approvata con la sopracitata deliberazione 138/04 non attribuisce, nella gestione delle procedure suddette, alcun margine di discrezionalità in capo all'impresa di distribuzione, la quale potrà soltanto verificare la sussistenza di eventuali errori materiali nella richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura avanzata dall'utente subentrante, senza in alcun modo poter valutare le vicende (genetiche e funzionali) connesse ai contratti di fornitura sottesi alla richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura medesima, né eventuali rapporti tra utente subentrante e utente uscente;
33. in tal senso, l'Autorità si è già peraltro chiaramente espressa con la deliberazione 35/2015/R/gas, laddove si è precisato che *“la regolazione dello switching è particolarmente dettagliata e il margine che residua all'impresa di distribuzione nella gestione delle relative procedure è limitato alla sola verifica di eventuali ipotesi di errori materiali della richiesta, non avendo alcun titolo, pertanto, di intervenire e interferire nelle dinamiche e nelle vicende (genetiche e funzionali) dei contratti di fornitura sottesi allo switching, né a eventuali rapporti tra utente subentrante e utente uscente”*;

34. nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalle parti nel corso del procedimento emerge che:
- a) la richiesta di accesso è stata presentata dal reclamante in ossequio a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della deliberazione 138/04, il quale dispone che le richieste di accesso per sostituzione nella fornitura ai clienti finali presso uno o più punti di riconsegna appartenenti ad un impianto di distribuzione cui l'utente ha già accesso in relazione a precedenti richieste devono contenere gli elementi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a1) (codice identificativo del punto di riconsegna) e a4), limitatamente al codice fiscale o partita IVA del cliente finale, oltre all'indicazione della data dalla quale il servizio decorre;
  - b) il distributore non ha riscontrato né segnalato al reclamante la presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta di accesso secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 6 della deliberazione 138/04, ed non ha, invece, dato seguito alle richieste di accesso dell'utente subentrante per motivi riguardanti i rapporti contrattuali tra il medesimo utente subentrante, cliente e utente uscente, ovvero sia per motivi diversi ed estranei a quelli contemplati dalla regolazione vigente in materia;
35. pertanto, alla luce di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, del d.lgs. 164/2000, secondo cui l'Autorità provvede affinché qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento e, in ossequio alla vigente regolazione, il gestore, Basengas S.p.a. non poteva, nella fattispecie, rifiutare al reclamante l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna oggetto di reclamo;
36. tanto deciso in ordine alle questioni sollevate con il reclamo de quo, nondimeno, nel corso dell'istruttoria, sono emerse violazioni della regolazione anche da parte del reclamante, il quale non è stato in grado di fornire copia dell'avvenuta comunicazione all'utente uscente, Basengas Vendita S.r.l., del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il soggetto rifornito, Comando Legione Carabinieri Basilicata, come invece previsto dall'articolo 14, comma 2, della deliberazione 138/04, ai sensi del quale gli utenti che intendono richiedere l'accesso ai punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione sono tenuti, alla data della richiesta stessa, ad avere la disponibilità della documentazione attestante la avvenuta comunicazione all'utente uscente del recesso dal rapporto contrattuale con il soggetto rifornito

## **DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Estra Energie S.r.l. nei confronti della società Basengas S.p.a.;

2. di prescrivere alla società Basengas S.p.a. di consentire, entro 10 giorni dalla notifica della presente decisione, l'accesso per sostituzione nella fornitura presso i punti di riconsegna identificati dai codici 02273200001300, 02273200001500, 02273200473300 e 02273200473100, nella titolarità del Comando Legione Carabinieri Basilicata, all'utente subentrante Estra Energie S.r.l.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

4 marzo 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*